

Procedura per la gestione delle richieste di rimborso delle spese legali, peritali e giudiziarie ai sensi dell'art. 6 della L.P. 16/2001

Stato della revisione

Rev.	Data	Modifiche apportate
00	12/12/2019	Prima emissione
01	26/11/2024	Revisione

Premessa

La presente procedura disciplina la gestione delle richieste di rimborso delle spese legali, peritali e giudiziarie sostenute dal personale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (di seguito l'Azienda Sanitaria) per la propria difesa in procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile subiti nell'esercizio delle funzioni istituzionali ai sensi dell'art. 6 della L.P. 16/2001.

Obiettivo

L'obiettivo della presente procedura è stabilire in modo uniforme, a livello aziendale, le condizioni, i presupposti e le modalità delle richieste di rimborso in applicazione della L.P. 16/2001. Inoltre, funge come misura di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Ambito di validità

Tutto il personale aziendale

Destinatari

Gli amministratori/le amministratrici e tutto il personale dell'Azienda Sanitaria (sia in servizio che cessato dal servizio) nonché tutti/e coloro che, in base alla L.P. 16/2001, ne abbiano il diritto.

Presentazione della richiesta di rimborso

I requisiti e i presupposti di ammissibilità della richiesta di rimborso delle spese legali e/o peritali sono comuni per tutti i procedimenti (penali/civili/amministrativi/contabili), di seguito elencati:

- procedimento giudiziario concluso con un provvedimento definitivo, dal quale emerge una liberatoria sostanziale e di merito dell'interessato rispetto agli iniziali addebiti formulati;
- assenza o insufficienza di copertura assicurativa di tutela legale o altri titoli per ottenere la rifusione delle spese da parte di soggetti terzi, anche in virtù di polizze assicurative dal Richiedente stipulate;
- assenza di interessi di conflitto;
- nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti.

Al fine di procedere con l'elaborazione della richiesta di rimborso, il/la Richiedente deve presentare la seguente documentazione:

- istanza con autodichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- copia del provvedimento giudiziale definitivo di cui al punto a);

- fattura/e regolarmente saldata/e (con elenco delle singole voci) e copia dei bonifici bancari;
- Nei casi del rimborso del differenziale delle spese sostenute il/la Richiedente dovrà allegare copia della polizza corrispondente e/o altra documentazione contabile.

Qualora le dichiarazioni e/o documentazione forniti presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, il funzionario competente ne dà notizia all'interessato e il dichiarante è tenuto a regolarizzare o integrare la dichiarazione/documentazione.

La domanda per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali, peritali e giudiziarie sostenute per difendersi in giudizio può essere proposta nei termini di prescrizione decennale con azione di accertamento e di condanna.

Esclusioni

Il rimborso è escluso:

- 1) nel caso di assenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- 2) per tutti i procedimenti conclusi con accertamento di colpa grave e dolo del personale;
- 3) per i procedimenti disciplinari;
- 4) al personale con contratto d'opera professionale;
- 5) al personale che si trovi in conflitto d'interessi con l'Azienda Sanitaria;
- 6) per cause o procedimenti avviati dal personale nei confronti dell'Azienda Sanitaria;
- 7) al personale avente diritto di ottenere la rifusione delle spese da parte di soggetti terzi, anche in virtù di polizze assicurative dallo stesso stipulate;
- 8) per i procedimenti penali in caso di sentenza di proscioglimento per i seguenti motivi:
 - a. per mancanza delle condizioni di procedibilità e di perseguibilità;
 - b. per prescrizione;
 - c. per il reato commesso da persona non punibile;
 - d. perché il reato è estinto.

Rimborso delle spese legali

Il rimborso è riconosciuto nei limiti dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014.

La nota spese e/o fattura del/la legale del Richiedente viene trasmessa dall'UAG all'Ufficio Legale per l'emissione del parere di congruità sull'ammontare delle spese. Nei casi di particolare complessità l'Ufficio Legale provvede a richiedere il parere all'Avvocatura dello Stato.

A seguito del controllo, il/la Responsabile dell'Ufficio Legale trasmette il proprio parere di congruità e/o il parere dell'Avvocatura dello Stato all'UAG, competente per la gestione delle richieste di rimborso di cui all'art 6 della L.P. 16/2001.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.P. 16/2001 per ciascun grado del giudizio il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un solo difensore. Ciascuna voce del tariffario può essere riconosciuta per una sola volta nella spesa legale complessiva.

Per importi di notevole entità o per questioni di particolare complessità, può essere richiesto il parere dell'Avvocatura dello Stato da parte del Direttore Generale.

Non è ammesso il pagamento diretto in favore del/la legale del/la dipendente.

Rimborso delle spese peritali

Il rimborso delle spese peritali è limitato alle spese per un/a solo/a professionista, per singolo ramo o disciplina attinenti all'oggetto della perizia.

Il rimborso è riconosciuto nei limiti dei massimali delle tariffe previste dalle diverse discipline specialistiche ai sensi dell'art. 4 della Legge 319/1980, del D.P.R. 115/2002 nonché del D.M. 30 maggio 2002 n. 182.

La nota spese/fattura del/la consulente del Richiedente viene trasmessa dall'UAG al Servizio di Medicina Legale per l'emissione del parere di congruità sull'ammontare delle spese. Su eventuale richiesta del suddetto Servizio, essa deve essere integrata da relazione tecnica specialistica e/o da altra documentazione tecnica prodotta dal/la consulente in sede processuale. A seguito del controllo, il/la Responsabile del Servizio di Medicina Legale trasmette il proprio parere di congruità all'UAG, competente per la gestione delle richieste di rimborso di cui all'art 6 della L.P. 16/2001.

Non è ammesso il pagamento diretto in favore del perito del/la dipendente.

Anticipazione sulle spese legali, peritali e giudiziarie

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della LP n. 16/2001 possono essere concessi anticipi sulle spese legali e peritali in misura non superiore a quelle risultanti dalle richieste dei difensori e dei periti, a condizione che il/la richiedente si impegni a restituire gli anticipi stessi in caso di accertamento della loro responsabilità ed autorizzi l'Azienda a dedurre i relativi importi dagli emolumenti ad essi spettanti, nei limiti di legge. Gli amministratori ed il personale già cessati dall'incarico o dal servizio devono presentare idonea garanzia bancaria.

La concessione dell'anticipo sulle spese è una misura provvisoria che dipende dall'esito del giudizio:

- qualora la sentenza/provvedimento definitivo escluda la responsabilità del/la dipendente, l'acconto si consolida e il/la dipendente ha diritto alla differenza rispetto all'importo definitivamente dovuto;
- qualora la sentenza/provvedimento definitivo accerti la responsabilità del/la dipendente, l'acconto deve essere restituito;
- qualora il giudizio non arrivi a una decisione sul merito, ad esempio si estingue, l'acconto deve essere restituito.

Al fine di conseguire l'anticipazione del rimborso, è necessario che il giudizio sia tutt'ora in corso e che il/la dipendente abbia pagato gli onorari al/la proprio legale e chieda pertanto la relativa liquidazione, dando prova del pagamento mediante l'esibizione della fattura. Non è ammesso il pagamento diretto in favore del/la legale del dipendente.

Controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000

Come confermato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento con il parere prot. n. CS DB 898/2022, la stipulazione di una polizza assicurativa di tutela legale non costituisce necessariamente un ostacolo per l'ottenimento del rimborso delle spese oggetto della presente procedura.

Al fine di esonerare l'Azienda Sanitaria dall'analisi delle polizze stipulate dai dipendenti, questi ultimi, al momento della presentazione dell'istanza, dichiarano ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42) di non avere titolo a percepire, e di non aver effettivamente percepito, il rimborso di spese legali, peritali e/o giudiziali da parte di soggetti terzi, anche in virtù di polizze assicurative eventualmente stipulate, né di aver colpevolmente causato il mancato rimborso di dette spese nel caso di polizza assicurativa eventualmente stipulata. Nel caso di richiesta del differenziale, dichiarano di aver ricevuto il rimborso, specificando l'importo ottenuto.

Tuttavia, si rileva che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Azienda Sanitaria è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del

beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici per i quali sono rese le dichiarazioni.

I controlli effettuati dall'Azienda Sanitaria sulle domande presentate o/e liquidate sono attivati dal Direttore dell'UAG e svolti secondo le seguenti modalità:

Controlli a campione

I controlli a campione vengono effettuati su almeno il 6% delle richieste di rimborso approvate annualmente. Al fine di garantire l'imparzialità, l'individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene in modo casuale tramite l'utilizzo di strumenti informatici sulle domande presentate nell'anno solare precedente. A tal fine, verrà utilizzato il file HTML che permette l'estrazione casuale dei nominativi senza costi aggiuntivi a carico dell'Azienda Sanitaria.

Controlli in caso di ragionevole dubbio

Qualora sorgano fondati dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato, l'UAG si riserva la facoltà di chiedere, anche successivamente alla presentazione della richiesta di rimborso delle spese, al/la richiedente l'esibizione delle polizze stipulate in merito alla tutela legale, nonché la dichiarazione della compagnia assicuratrice circa eventuali rimborsi effettuati e/o eventuali comunicazioni di non coperture. Il/la richiedente deve fornire la documentazione richiesta entro il termine massimo di 10 giorni, pena il diniego della richiesta di rimborso o la restituzione del rimborso già percepito.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Annualmente verrà redatta una relazione sull'esito dei controlli effettuati per garantire la trasparenza e l'efficacia della gestione finanziaria pubblica

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in applicazione della presente procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità dalla stessa previste.

I dati sono trattati, in conformità alle norme vigenti, dal personale degli uffici tenuti all'applicazione della presente procedura.

I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e/o privati in relazione alle finalità della procedura.

Disposizioni finali

Il provvedimento amministrativo per il rimborso delle spese legali, peritali e/o giudiziarie viene emesso ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 169 del 27.02.2018 entro 120 giorni dalla data di completamento di tutta la documentazione richiesta.

Qualora sussistano tutti i requisiti stabiliti dalla presente procedura e dalle disposizioni vigenti, il Direttore dell'UAG provvede a emettere il parere favorevole per il rimborso. Successivamente, il/la Direttore/Direttrice del Comprensorio competente o il Direttore Generale emette il provvedimento amministrativo, che sarà pubblicato nell'Albo Pretorio sul sito web dell'Azienda Sanitaria.

Qualora non sussistano i requisiti stabiliti dalla presente procedura e dalle disposizioni vigenti, l'Azienda Sanitaria comunica, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, al/la

richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di rimborso. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il/la richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Ove il/la richiedente abbia presentato eventuali osservazioni, il responsabile del procedimento è tenuto a darne ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego, indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni presentate.

Il provvedimento definitivo è impugnabile con ricorso da proporsi nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento sull'albo dell'Azienda Sanitaria o dalla piena conoscenza dello stesso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Allegati

Modulo per la richiesta di rimborso delle spese legali e/o peritali

Definizioni e abbreviazioni

D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica

D.L: Decreto-Legge

D.lgs.: Decreto Legislativo

D.M.: Decreto Ministeriale

L.P.: Legge Provinciale

UAG: Ufficio Affari generali e Assicurazioni dell'Azienda Sanitaria

Riferimenti normativi e bibliografia

- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 169 del 27.02.2018;
- D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
- D.P.R. n. 115 del 30.05.2002;
- D.L. n. 67 del 25.03.1997;
- D.M. del 30.05.2002, n. 182;
- Legge n. 319 del 08.07.1980 - art. 4;
- Legge Provinciale n. 16 del 09.11.2001;
- Legge n. 241 del 07.08.1990;
- Pareri Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, prot.n.GD- 821/2019 del 08.01.2020, prot.n. CS. GD-339/2022 del 05.04.2022, prot. n. CS DB 898/2022 del 25.11.2022, prot. n. GD-639/2023 del 24.05.2023 e prot. n. CS GD-1031/2023 del 12.10.2023;
- Rassegna Avvocatura dello Stato, n. 3/2018, "Il rimborso delle spese di patrocinio legale nei giudizi di responsabilità nei confronti di dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997 n.97", Gerardo M., pag. 1-29;

Autrici/autori (responsabili del contenuto e della sua elaborazione)

Prima emissione:

Flavia Basili: Direttrice, Ufficio Gestione Rischi Assicurativi, Sinistri e Servizi Generali
Ripartizione Aziendale Legale e Affari Generali

Sonia Gasparri: Avvocata, Direttrice Ufficio Legale Aziendale -Ripartizione Aziendale Legale e Affari Generali

Britta Venturino: Avvocata, Ufficio Legale Aziendale- Ripartizione Aziendale Legale e Affari Generali

Revisione:

Paolo Martini: Direttore dell'Ufficio Affari Generali e Assicurazioni- Ripartizione Legale e Affari Generali

Referente per il documento:

Paolo Martini, Direttore dell'Ufficio Affari Generali e Assicurazioni - Ripartizione Legale e Affari Generali

Tel: 0471/437286

E-mail: paolo.martini@sabes.it

Il/la sottoscritto/a _____ C.F.: _____
 dipendente dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige presso il Comprensorio sanitario di _____
 in qualità di _____ presso Servizio/Divisione _____
 qualifica all'epoca dei fatti _____

CHIEDE

- ☐ il rimborso delle spese legali di € _____
- ☐ il rimborso delle spese peritali di € _____
- ☐ il rimborso delle spese giudiziarie di € _____

A tale scopo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

- ☐ di non aver titolo a percepire, e di non aver effettivamente percepito, il rimborso di spese legali, peritali e/o giudiziali da parte di soggetti terzi, anche in virtù di polizze assicurative eventualmente stipulate, né di aver colpevolmente dato causa al mancato rimborso di dette spese nel caso di polizza assicurativa eventualmente stipulata;
- ☐ di aver ricevuto il rimborso di spese legali, peritali e/o giudiziali da parte di soggetti terzi, anche in virtù di polizze assicurative all'uopo stipulate, pari ad € _____.

Allega (documenti obbligatori ai fini del rimborso):

- ☐ documento di riconoscimento
- ☐ sentenza di assoluzione/ decreto di archiviazione n° _____ del _____
- ☐ nota spese dello Studio Legale _____ n° _____ del _____
- ☐ fattura Studio Legale _____ n° _____ del _____
- ☐ fattura perito incaricato dott./dott.ssa _____ n° _____ del _____
- ☐ bonifico bancario del pagamento della/e nota/e spese dello studio legale, medico legale, (se il bonifico è stato eseguito online, stampa del bonifico con data successiva al versamento di almeno una settimana)

Data _____

Firma _____